

# REGIONE ABRUZZO



## ALLEGATO A

### **PROCEDURE OPERATIVE PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI FITOSANITARI ALL'ESPORTAZIONE E ALLA RIESPORTAZIONE DALL'UE E DEI CERTIFICATI DI PRE-ESPORTAZIONE**

REV.	DESCRIZIONE REVISIONE	COMPILAZIONE	APPROVAZIONE	DATA DI ADOZIONE
0	Revisione 0	SFR Abruzzo	Determina n. DPD023/392/24	22.10.2024

# INDICE

<b>PROCEDURE OPERATIVE PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI FITOSANITARI</b>	<b>1</b>
<b>1. Oggetto e campo di applicazione</b>	<b>3</b>
<b>2. Riferimenti legislativi</b>	<b>3</b>
2.1 Norme internazionali	3
2.2 Norme Nazionali	4
<b>3. Definizioni</b>	<b>4</b>
<b>4. Competenze</b>	<b>5</b>
<b>5. Caratteristiche dei certificati fitosanitari</b>	<b>6</b>
<b>6. Procedure per i controlli propedeutici al rilascio dei certificati fitosanitari</b>	<b>7</b>
6.1 Controlli documentali	7
6.2 Controlli d'identità	8
6.3 Controlli fitosanitari	8
<b>7. Tipi di certificati fitosanitari</b>	<b>9</b>
7.1 Certificato fitosanitario per l'esportazione dall'Unione	9
7.2 Certificato fitosanitario per la riesportazione	10
7.3 Certificato fitosanitario per la pre-esportazione	11
<b>DIRITTI DOVUTI PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI FITOSANITARI</b>	<b>12</b>

## 1. Oggetto e campo di applicazione

La globalizzazione dei mercati ha portato ad un forte incremento degli spostamenti di persone e merci, compresi piante, prodotti vegetali ed altri oggetti che possono rappresentare un elevato rischio fitosanitario. Tale situazione ha conseguentemente aumentato il rischio che parassiti nocivi si diffondano al di fuori delle aree di tradizionale insediamento, favoriti anche dai cambiamenti climatici in atto.

Allo scopo di limitare questi rischi, nel corso degli anni, a livello internazionale è stato definito ed implementato un comune regime di controlli e certificazioni delle merci che comprende anche la certificazione fitosanitaria utilizzata per attestare che le merci soddisfano i requisiti fitosanitari richiesti, fornendo un documento concordato a livello internazionale con le relative procedure. Si opera quindi nell'ambito della Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante (IPPC-International Plant Protection Convention) e in applicazione degli standard internazionali per le misure fitosanitarie (ISPM-International Standard for Phytosanitary Measures).

Il presente documento contiene le procedure relative al rilascio dei certificati fitosanitari ed è approntato in conformità alle norme internazionali e nazionali.

## 2. Riferimenti legislativi

### 2.1 Norme internazionali

- Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi;
- IPPC. 1997. International Plant Protection Convention. Rome, IPPC Secretariat, FAO (accordo in materia di tutela fitosanitaria firmato da 185 paesi);
- 
- ISPM 5. Glossary of phytosanitary terms. Rome, IPPC Secretariat, FAO (2007);
- ISPM 7. Phytosanitary certification system. Rome, IPPC, FAO (2011);
- ISPM 12. Guidelines for phytosanitary certificates. Rome, IPPC, FAO (2022);
- ISPM 23. Guidelines for inspection. Rome, IPPC, FAO (2005);
- ISPM 31. Methodologies for sampling of consignments. Rome, IPPC, FAO (2008);
- ISPM 32 Categorization of commodities according to their pest risk FAO (2009);

## 2.2 Norme Nazionali

- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19. Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

## 3. Definizioni

- *Altri oggetti*: materiali od oggetti, escluse le piante e i prodotti vegetali, in grado di contenere o diffondere organismi nocivi, compresa la terra o il substrato colturale;
- *Certificatore*: qualsiasi funzionario, appartenente ad un'autorità competente, autorizzato dalla stessa a firmare certificati ufficiali;
- *Certificato ufficiale*: un documento in forma cartacea o elettronica, firmato dal certificatore, che garantisce la conformità a uno o più requisiti previsti dalla normativa pertinente le misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante;
- *Certificazione ufficiale*: la procedura con cui le autorità competenti garantiscono il rispetto di uno o più requisiti previsti dalla normativa pertinente le misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante del paese di destinazione;
- *IPPC*: International Plant Protection Convention;
- *Ispezione*: esame visivo ufficiale di piante, prodotti vegetali o altri articoli regolamentati, al fine di determinare la presenza di organismi nocivi o per verificarne la conformità con le normative fitosanitarie;
- *ISPM*: International Standard for Phytosanitary Measures;
- *NPPO*: National Plant Protection Organization;
- *Operatore professionale*: un soggetto di diritto pubblico o di diritto privato che svolge a titolo professionale una o più attività seguenti in relazione alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti, e ne è giuridicamente responsabile:

a) impianto;

b) riproduzione;

c) produzione, incluse la coltivazione, la moltiplicazione e il mantenimento;

d) introduzione, spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione;

e) messa a disposizione sul mercato;

f) immagazzinamento, raccolta, spedizione e trasformazione.

- *Partita*: un quantitativo di merce inserito nello stesso certificato ufficiale, attestato ufficiale o altro documento, viaggiante con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso territorio o paese terzo;

- *Permesso di importazione*: documento ufficiale che autorizza l'importazione di una merce in conformità con gli specifici requisiti di importazione fitosanitaria;

- *Piante*: le piante vive e le seguenti parti vive di piante:

a) sementi, in senso botanico, escluse quelle non destinate all'impianto;

b) frutti, in senso botanico;

c) ortaggi;

d) tuberi, bulbi-tuberi, bulbi, rizomi, radici, portainnesti, stoloni;

e) parti aeree, fusti, stoloni epigei;

f) fiori recisi;

g) rami con o senza foglie;

- h) alberi tagliati con foglie;
- i) foglie, fogliame;
- j) colture di tessuti vegetali, comprese colture cellulari, germoplasma, meristemi, cloni chimerici, materiale micropropagato;
- k) polline vivo e spore;
- l) gemme, occhi, talee, marze, innesti.

- *Prodotti vegetali*: prodotti non lavorati di origine vegetale e prodotti lavorati che, per la loro natura o a motivo della loro trasformazione, possono provocare il rischio di diffusione di organismi nocivi da quarantena. Salvo disposizioni contrarie negli atti di esecuzione adottati dalla Commissione, il legno è considerato unicamente un prodotto vegetale qualora rispetti uno o più dei seguenti criteri:

- a) conserva totalmente o parzialmente la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia;
- b) non ha conservato la superficie rotonda naturale perché è stato segato, tagliato o spaccato;
- c) è in forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi, trucioli o cascami e non è stato trasformato mediante l'utilizzo di colla, calore o pressione o una combinazione di tali elementi per produrre pellet, mattonelle, compensato o pannelli di particelle;
- d) è utilizzato o è destinato a essere utilizzato come materiale da imballaggio, indipendentemente dal fatto che sia effettivamente impiegato per il trasporto di merci;

- *Requisiti fitosanitari di importazione*: misure fitosanitarie specifiche stabilite da un Paese importatore relative alle partite in movimento in quel Paese;
- *Responsabile fitosanitario ufficiale*: una persona fisica designata da un'autorità competente quale membro del personale o con altro inquadramento e adeguatamente formata per svolgere controlli ufficiali e altre attività ufficiali in conformità del presente regolamento e della normativa pertinente le misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante;

## 4. Competenze

Come previsto dall'articolo 6 del DLgs. 19/2021, i Servizi Fitosanitari Regionali e le provincie autonome sono le autorità che nel loro ambito territoriale, tra le altre cose, hanno la competenza per:

- applicare le normative fitosanitarie nazionali e dell'Unione;
- effettuare controlli documentali, d'identità e fitosanitari inerenti i vegetali, prodotti vegetali ed altri materiali regolamentati provenienti da paesi terzi;
- esercitare l'attività relativa alla certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati all'esportazione verso paesi terzi;
- tenere per il territorio di competenza tracciabilità derivante dall'applicazione della normativa fitosanitaria.

Inoltre, come indicato nell'articolo 21 comma 2 del suddetto decreto legislativo, gli ispettori fitosanitari di cui all'articolo 18 sono designati certificatori ai sensi del Reg. (UE) 2017/625 e sono autorizzati a firmare i certificati ufficiali e gli altri attestati ufficiali di cui agli articoli 88 e 91 del Reg. 2017/625. L'ispettore fitosanitario per il rilascio del certificato fitosanitario, svolge controlli documentali, d'identità e fisici sulle spedizioni in esportazione al fine di verificare la conformità delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti ai requisiti fitosanitari del paese importatore. L'ispettore fitosanitario compila, firma e timbra il certificato fitosanitario con i propri timbri personali, appositamente rilasciati dall'amministrazione regionale.

## 5. Caratteristiche dei certificati fitosanitari

Lo scopo della certificazione fitosanitaria è quello di attestare che le piante, i prodotti vegetali ed altri oggetti regolamentati abbiano i requisiti fitosanitari di importazione, così come specificati dall'NPPO, del Paese importatore. A tal fine è necessario acquisire la legislazione fitosanitaria del Paese importatore o altri documenti, ove siano ufficialmente specificati i requisiti fitosanitari di importazione.

I certificati fitosanitari possono essere cartacei oppure elettronici.

Il certificato elettronico viene trasmesso direttamente dal SFR al SF del Paese importatore. Nell'UE la certificazione elettronica è assicurata dal sistema informatico IMSOC: l'azienda esportatrice si può iscrivere gratuitamente attraverso il portale TracesNt e inoltrare la richiesta di certificazione fitosanitaria per l'esportazione o la riesportazione in formato elettronico. Questo servizio è in continua implementazione e al momento i Paesi che accettano il certificato fitosanitario elettronico italiani sono i seguenti: Argentina, Cile, Costa Rica, Francia (Territori o Dipartimenti D'oltremare), Guatemala, Kenya, Marocco, Messico, Repubblica Dominicana, Sud Africa, Regno Unito (certificati Pdf firmati elettronicamente) Tunisia, Uganda, USA (controllare lista).

I certificati fitosanitari cartacei italiani hanno caratteristiche di sicurezza che li preservano dal rischio di contraffazione e ne garantiscono l'autenticità. Sono fogli di carta filigranata a catenelle da 90 g/m<sup>2</sup>, su fondo colorato, verde per i certificati fitosanitari per l'esportazione, marroncino per i certificati fitosanitari per la riesportazione e celeste per i certificati fitosanitari di pre esportazione. I modelli sono prestampati dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato in base ai modelli di certificati di cui all'Allegato VIII, parti A, B e C del Regolamento 2016/2031 e sono identificati con numerazione univoca e progressiva. I certificati fitosanitari possono essere compilati in italiano, in altra lingua ufficiale dell'UE o preferibilmente in inglese.

Pur essendo lecita la compilazione a penna con caratteri a stampatello, alcuni paesi non accettano tale modalità di scrittura, è quindi sempre consigliabile la compilazione tramite stampa (Si raccomanda nel caso di compilazione a penna di accertarsi che tale modalità sia accettata dal paese terzo importatore).

Tutte le parti del certificato **devono essere completate o annullate, non vanno lasciati campi vuoti**. Nel caso in cui lo spazio disponibile nel formato non sia sufficiente a contenere tutte le informazioni necessarie, queste possono essere riportate in allegati che ne costituiscono parte integrante e per questo devono riportare il numero e la data del relativo certificato e devono essere datati, firmati e timbrati in ogni pagina analogamente al certificato a cui sono annessi. Gli allegati che più comunemente è necessario produrre sono:

- la lista delle merci (packing list);
- le dichiarazioni supplementari per esteso per alcuni paesi terzi che le richiedono;
- report di trattamenti fitosanitari effettuati.

Il certificato fitosanitario contiene esclusivamente le informazioni fitosanitarie relative alle piante, ai vegetali ed altri oggetti che costituiscono la spedizione, non vanno riportate nel certificato o negli allegati:

- dichiarazioni su requisiti che non sono fitosanitari ad es. per piante, prodotti vegetali o altri oggetti, la dicitura "OGM-free",
- dichiarazioni che non siano state ufficialmente constatate.

La validità di un certificato fitosanitario è di 14 giorni calcolata dalla data del suo rilascio alla data in cui è presentato alla dogana insieme alle merci in uscita. Nel caso in cui un certificato fitosanitario sia scaduto, è necessario emetterlo nuovamente. In questo caso deve essere presentata una nuova richiesta ed occorre versare la tariffa per il solo controllo documentale. Qualora siano necessarie correzioni lievi e non sostanziali, queste possono essere apportate solo da chi ha rilasciato il certificato e in prossimità della correzione vanno apposti di nuovo timbro e firma. In caso di smarrimento o qualora siano necessarie modifiche sostanziali di un certificato fitosanitario è necessario emettere un nuovo certificato. In questo caso è necessario specificare nella sezione dichiarazioni supplementari del nuovo certificato che questo certificato annulla e sostituisce il precedente inserendo la seguente dicitura in lingua inglese: *“This phytosanitary certificate cancels and replaces the phytosanitary certificate No..... issued on .....*”. Nei casi suddetti è dovuto il pagamento dei diritti obbligatori per i controlli documentali. Se per la riemissione sono necessari nuovi controlli di identità e fitosanitari la tariffa prevista va nuovamente corrisposta per intero.

I certificati fitosanitari devono essere emessi prima della spedizione e generalmente accompagnano la merce.

Secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/2031 e dal D.lgs. 19/2021 le ditte che esportano in Paesi Terzi le merci che necessitano di essere accompagnate dal Certificato fitosanitario per l'esportazione e/o riesportazione, devono essere iscritte al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) gestito dal Servizio Fitosanitario regionale. Eccezioni sono previste per i soggetti privati che possono richiedere certificati fitosanitari secondo quanto previsto dall'Art. 100 comma 1 del suddetto Regolamento.

Per ottenere il certificato fitosanitario è necessario che il detentore delle merci presenti la richiesta di controllo fitopatologico dei vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti normati sul portale regionale del Servizio Fitosanitario “FitoAbruzzo” almeno 48 ore lavorative prima della spedizione, indicando il luogo e il momento in cui possono essere effettuati i necessari controlli documentali, d'identità e fitosanitari. Alla richiesta va allegata tutta la documentazione necessaria per consentire all'Ispettore incaricato di procedere ai controlli documentali (permesso d'importazione o altra documentazione da cui sia possibile evincere i requisiti fitosanitari richiesti dal paese importatore, attestazione di pagamento della tariffa dovuta, fattura proforma, certificato d'origine ecc...).

## **6. Procedure per i controlli propedeutici al rilascio dei certificati fitosanitari**

Al fine del rilascio dei certificati per l'esportazione, per la riesportazione verso Paesi terzi e per il certificato di pre-esportazione verso i paesi dell'Unione, sono necessari controlli ufficiali da effettuare su piante, prodotti vegetali ed altri oggetti prima o contestualmente alla spedizione, che consentano di verificare la conformità dei prodotti esportati alle normative fitosanitarie in vigore nel Paese terzo di destinazione.

### **6.1 Controlli documentali**

A seguito di richiesta di certificato fitosanitario il primo controllo è quello della documentazione amministrativa. Di seguito i documenti più comunemente richiesti:

- documentazione commerciale accompagnatoria (es. documento di trasporto d.d.t., fattura, polizza di carico etc.);
- permesso all'importazione;
- certificato di origine;
- certificato ISTA (per sementi);

- certificazione rilasciata dal CREA-DC (per sementi);
- certificati di pre-esportazione;
- certificati o altri documenti ufficiali attestanti lo svolgimento di trattamenti chimico-fisico in cui sono indicati i dettagli degli stessi;
- certificato fitosanitario all'esportazione del Paese di origine o una sua copia conforme, nel caso di riesportazione;
- passaporto delle piante;
- rapporti di analisi ufficiali;
- iscrizione dell'operatore professionale nel RUOP.

Qualora la documentazione necessaria non venga fornita la richiesta non può essere evasa.

## **6.2 Controlli d'identità**

I controlli d'identità delle merci servono a verificare la corrispondenza del materiale (tipo di pianta o prodotto vegetale, quantitativi, integrità della spedizione ed altri parametri di interesse fitosanitario) rispetto ai documenti.

Ai fini del controllo d'identità l'ispettore fitosanitario verifica che:

- la spedizione sia nel pieno controllo dell'operatore professionale iscritto al RUOP che ha richiesto il controllo;
- che piante, prodotti vegetali e altri oggetti che compongono la spedizione siano conformi al tipo di certificato da rilasciare;
- le piante, prodotti vegetali e altri oggetti in esportazione devono essere chiaramente identificabili, integri e confezionati in maniera adeguata;
- che la merce sia conforme in quantità e stato e corrisponda a quanto riportato nei documenti.

Nel caso che l'esito del controllo di identità sia negativo, l'ispettore identifica le azioni correttive da apportare e ne informa l'operatore professionale al fine di intervenire *in loco*. Ove ciò non sia possibile, il procedimento viene interrotto negando l'emissione del certificato.

## **6.3 Controlli fitosanitari**

I controlli fitosanitari sono eseguiti dall'ispettore fitosanitario prima o contestualmente alla spedizione. Durante i controlli l'ispettore può effettuare un esame visivo, volto ad identificare sintomi della presenza di organismi nocivi regolamentati per il Paese Terzo importatore: l'ispettore si può avvalere di appositi strumenti quali: lente di ingrandimento portatile, pinzette e sonde (termometri), coltello, seghetto, scalpelli, bulini, sega a nastro ecc. per dissezionare la superficie di materiale resistente come legname e corteccia.

Se sono rilevati sintomi riconducibili alla presenza di un organismo nocivo regolamentato nel paese di destino, l'ispettore non rilascia il certificato fitosanitario per le merci sintomatiche e può procedere al prelievo di un campione per definire con esattezza l'identità del patogeno.

Se lo richiede il Paese importatore può essere necessario sottoporre ad analisi preliminari le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti da esportare, di conseguenza il certificato fitosanitario deve essere rilasciato solo dopo aver ricevuto i risultati analitici: in questo caso è necessario

procedere ad un campionamento ufficiale secondo uno dei metodi accreditati: i campioni sono prelevati, imbustati, etichettati e sigillati da un ispettore o da un agente fitosanitario e consegnati al laboratorio ufficiale del Servizio Fitosanitario Regionale.

Il rapporto di analisi va allegato al certificato fitosanitario solo nei casi in cui sia esplicitamente richiesto dal Paese Terzo importatore. Nel caso in cui il Paese Terzo importatore richieda un'analisi ufficiale, si rende necessario effettuare un campionamento ufficiale.

L'ispettore fitosanitario effettua i controlli, indossando gli appositi dispositivi di protezione individuale, in particolare indumenti termici per accedere a celle frigorifere, gilet ad alta visibilità, scarpe antinfortunistica, guanti in gomma nitrilica o cloruro di polivinile (non lattice) e quanto altro ritenuto necessario in base alle caratteristiche del sito in cui avviene il controllo.

Ai fini della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. N° 81/2008 e s.m.i.), il richiedente del certificato deve assicurare durante tutte le fasi di ispezione, la continua presenza di un soggetto preposto e incaricato per garantire il rispetto delle condizioni adeguate. Quando non ci sono le garanzie per sicurezza e tutela della salute, l'ispettore può decidere di sospendere l'ispezione e segnalare il caso al proprio responsabile.

## **7. Tipi di certificati fitosanitari**

### ***7.1 Certificato fitosanitario per l'esportazione dall'Unione***

In accordo con la normativa comunitaria Reg. UE 2031/2016 art. 100, e su richiesta dell'operatore professionale, l'autorità competente rilascia il certificato fitosanitario per l'esportazione se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'operatore professionale è registrato da tale autorità competente ai sensi dell'articolo 65;
- b) l'operatore professionale ha sotto il proprio controllo la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto destinati all'esportazione;
- c) è garantito che tale pianta, prodotto vegetale o altro oggetto rispetta le prescrizioni fitosanitarie del Paese Terzo importatore.

L'autorità competente rilascia un certificato fitosanitario per l'esportazione anche su richiesta di persone diverse dagli operatori professionali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere b) e c) di cui sopra.

Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla IPPC e tenendo conto delle norme internazionali pertinenti, il certificato fitosanitario per l'esportazione è rilasciato qualora le informazioni disponibili consentano all'autorità competente di certificare la conformità della pianta, prodotto vegetale o altro oggetto in questione alle prescrizioni fitosanitarie per l'importazione del paese terzo in questione. Le informazioni possono provenire da una o più fonti tra le seguenti, a seconda dei casi:

- a) ispezioni, campionamenti e prove effettuati sulle piante, sui prodotti vegetali o altri oggetti in questione o sul luogo di produzione e le sue vicinanze;
- b) informazioni ufficiali sullo status dell'organismo nocivo nel sito di produzione, nel luogo di produzione, nella zona o paese di origine delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti in questione;

- c) passaporto delle piante di cui all'articolo 78, che accompagna le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti in questione, se tale passaporto delle piante attesta i risultati di ispezioni effettuate dall'autorità competente;
- d) il marchio per il materiale da imballaggio di legno di cui all'articolo 96, paragrafo 1, oppure gli attestati di cui all'articolo 99, paragrafo 1 Reg. UE 2031/2016;
- e) le informazioni incluse nel certificato di pre-esportazione di cui all'articolo 102 Reg. UE 2031/2016;
- f) le informazioni ufficiali contenute nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 qualora le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti in questione siano stati introdotti nel territorio dell'Unione da un paese terzo.

Il certificato fitosanitario per l'esportazione è conforme alla descrizione e al formato del modello di cui all'allegato VIII, parte A del Reg. UE 2031/2016.

Il rilascio del certificato fitosanitario è un processo che si sviluppa attraverso i seguenti passaggi:

- ricezione e verifica della richiesta di emissione del certificato fitosanitario caricata sul portale regionale "Fitoabruzzo" che deve pervenire almeno 48 ore lavorative prima della spedizione;
- assegnazione del controllo ad un ispettore e/o certificatore;
- controlli documentali;
- controlli d'identità;
- controlli fitosanitari;
- compilazione ed emissione del certificato.

La richiesta di certificato fitosanitario può pervenire anche da un operatore professionale con sede legale fuori dalla Regione Abruzzo rispettando le seguenti condizioni:

- l'operatore professionale è iscritto al RUOP della Regione in cui ha sede legale;
- l'operatore richiedente è proprietario della merce o essa è sotto il suo diretto controllo;
- i vegetali, prodotti vegetali o altro sono fisicamente ispezionabili presso un produttore, magazzino o altro, sul territorio della Regione Abruzzo.

## ***7.2 Certificato fitosanitario per la riesportazione***

In accordo con la normativa comunitaria Reg. UE 2031/2016 art. 101, e su richiesta dell'operatore professionale, l'autorità competente rilascia il certificato fitosanitario per la riesportazione di una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto che è originaria ed è stata introdotta nel territorio dell'Unione da un Paese Terzo. Il rilascio di tale certificato è subordinato al soddisfacimento delle seguenti condizioni:

- tutte le piante, i prodotti vegetali o altri articoli regolamentati della partita per la riesportazione, sono stati importati;
- tutte le piante, i prodotti vegetali o altri articoli regolamentati della partita per la riesportazione sono accompagnati da uno o più certificati fitosanitari per l'esportazione in originale o in una copia autenticata (o copie certificate);

- le piante, i prodotti vegetali o altri articoli regolamentati della partita per la riesportazione non sono stati ricoltivati o trasformati per cambiare la loro natura. Si considera avvenuta la trasformazione quando è modificata la categorizzazione commerciale ad esempio è modificato il codice doganale.
- la spedizione non è stata infestata o contaminata da organismi nocivi regolamentati dal paese di destinazione.

Prima di emettere i certificati di riesportazione è necessario avere a disposizione la normativa fitosanitaria del paese di riesportazione per determinare quali sono e se possono essere soddisfatti i requisiti richiesti. I requisiti fitosanitari richiesti dal paese di riesportazione devono essere dichiarati nel certificato di esportazione rilasciato dal paese di origine della merce. L'ispettore fitosanitario rilascia il certificato fitosanitario di riesportazione solo quando considera i requisiti fitosanitari della merce conformi a quanto richiesto dal paese di riesportazione.

Il numero del certificato fitosanitario per l'esportazione deve essere indicato nel certificato di riesportazione e va allegato in originale o in copia autenticata. Il certificato fitosanitario di riesportazione è conforme alla descrizione e al formato del modello di cui all'allegato VIII, parte B del Reg. UE 2031/2016.

Il rilascio del certificato fitosanitario di riesportazione è un processo che si sviluppa attraverso i seguenti passaggi:

- ricezione e verifica della richiesta di emissione del certificato fitosanitario caricata sul portale regionale "Fitoabruzzo" che deve pervenire almeno 48 ore lavorative prima della spedizione in modo da permettere i necessari controlli documentali, d'identità e fitosanitari;
- assegnazione del controllo ad un ispettore e/o certificatore;
- controlli documentali;
- controlli d'identità;
- controlli fitosanitari;
- compilazione ed emissione del certificato.

La richiesta di certificato fitosanitario può pervenire anche da un operatore professionale con sede legale fuori dalla Regione Abruzzo rispettando le seguenti condizioni:

- l'operatore professionale è iscritto al RUOP della Regione in cui ha sede legale;
- l'operatore richiedente è proprietario della merce o essa è sotto il suo diretto controllo;
- i vegetali, prodotti vegetali o altro sono fisicamente ispezionabili presso un produttore, magazzino o altro, sul territorio della Regione Abruzzo.

### ***7.3 Certificato fitosanitario per la pre-esportazione***

In accordo con la normativa comunitaria Reg. UE 2031/2016 art. 102, il certificato di pre-esportazione ha la funzione di permettere lo scambio di informazioni fitosanitarie tra le autorità competenti dello Stato membro dal quale sono esportate le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti di cui all'articolo 100, paragrafo 1 e le autorità competenti dello Stato membro nel quale le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono stati coltivati, prodotti, immagazzinati o trasformati. I controlli effettuati dall'Ispettore Fitosanitario per il rilascio del certificato di pre-esportazione possono riguardare gli elementi di seguito elencati:

- l'assenza, o la presenza al di sotto di una specifica soglia, di determinati organismi nocivi nelle piante, nei prodotti vegetali o in altri oggetti in questione;
- l'origine delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti in questione in un settore, sito di produzione, luogo di produzione o zona specifici;
- lo status dell'organismo nocivo nel settore, sito di produzione, luogo di produzione, zona di origine o paese di origine di piante, prodotti vegetali o altri oggetti in questione;
- i risultati delle ispezioni, dei campionamenti e delle prove effettuati su piante, prodotti vegetali o altri oggetti in questione;
- le procedure fitosanitarie applicate alla produzione o alla trasformazione delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti in questione.

Il certificato di pre-esportazione è rilasciato, a richiesta dell'operatore professionale, dalle autorità competenti dello Stato membro in cui le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono stati coltivati, prodotti, immagazzinati o trasformati, mentre tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti si trovano nei siti dell'operatore professionale in questione.

Il certificato di pre-esportazione contiene gli elementi e ha il formato di cui all'allegato VIII, parte C del Reg. UE 2031/2016.

## DIRITTI DOVUTI PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI FITOSANITARI

<b>Diritti obbligatori per controlli all'esportazione</b>		
Controlli effettuati	Quantità	Tariffa (€)
controlli documentali	per spedizione	7
controlli di identità	per spedizione	7
controlli fitosanitari	Per una quantità di merce equivalente al carico di un camion, di un vagone ferroviario o di un container di capacità comparabile	17,50
	Per ogni ulteriore quantità di merce equivalente al carico di un camion, di un vagone ferroviario o di un container di capacità comparabile o frazione	10,00
	Prezzo massimo	140,00
Qualora una spedizione sia costituita da piccoli quantitativi, fino a 100 kg di peso netto, l'importo massimo della tariffa per ogni spedizione è di Euro 10.		
<b>Diritti obbligatori per controlli alla riesportazione</b>		
Controlli effettuati	Quantità	Tariffa (€)
controlli documentali		
controlli di identità	_____	31,50
controlli fitosanitari		

controlli documentali	_____	14,00
controlli di identità		
controlli documentali	_____	7,00
<b>Diritti obbligatori per controlli alla pre-esportazione</b>		
Controlli effettuati	Quantità	Tariffa (€)
controlli documentali		
controlli di identità	_____	31,50
controlli fitosanitari		